

# COMUNE DI GROSSO

## CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

### ACCORDO PER L'ANNO 2013.

#### PREMESSO CHE:

il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate) è annualmente determinato sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economico/finanziarie dell'ente;

la modalità di determinazione del suddetto fondo è attualmente regolata dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004 che suddividono le risorse che lo costituiscono in:

- Risorse decentrate stabili, aventi carattere di certezza e continuità la cui quantificazione non è suscettibile di variazioni annuali se non in presenza di specifiche prescrizioni di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- Risorse decentrate variabili aventi il carattere dell'eventualità e connesse all'applicazione di specifiche disposizioni contrattuali e dei criteri e condizioni ivi previste. Tali risorse, possono essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuto di variabilità nel tempo con prioritaria attenzione agli incentivi per produttività;

l'art. 40 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dal decreto legislativo 150/2009 prevede che gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;

l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/07/2010, nell'ottica di contenimento delle spese di personale, ha stabilito che a decorrere dall'1/01/2011 e fino al 23/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Fanno eccezione a tale limite gli incentivi per la progettazione di cui all'art. 92 del decreto legislativo 163/2006 ed i compensi per le attività censuarie corrisposti dall'istat come ribadito, rispettivamente, con deliberazione della corte dei conti, sezioni riunite n. 51 del 4/10/2011 e sezione Lombardia n. 550/2011 del 28/10/2011;

RILEVATO che secondo quanto stabilito dal comma 1° dell'art. 34 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 5 del C.C.N.L. del 31/03/1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2. Gli oneri di cui al comma 1° sono calcolati su base annua e sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità;

VISTO l'art. 33 del C.C.N.L. 22/01/2004, che ha istituito il compenso denominato "indennità di comparto" prevedendo che le risorse riferite agli incrementi relativi a tale indennità decorrenti dall'1/1/2003, siano prelevate nell'ambito di quelle previste dall'art. 31, comma 1°. Con decorrenza dal 31/12/2003 per la corresponsione dell'indennità di comparto vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell'art. 31, comma 2°;

VISTO il prospetto di calcolo predisposto dal servizio di ragioneria dal quale risulta che, con riferimento ai dati del bilancio consuntivo dell'anno 2007, il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non supera il 39%;



RILEVATO che:

questo comune è stato assoggettato al patto di stabilità interno dall'1/01/2013 e che finora ha rispettato tutti i vincoli previsti in materia di spesa riferita al personale;

nel bilancio di previsione per il corrente esercizio nelle more di approvazione da parte del consiglio comunale sono state previste opportune risorse per l'erogazione dei compensi previsti nel fondo di cui trattasi per l'anno 2013;

ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, indennità di rischio ecc..) il cui importo complessivo è comunque di gran lunga inferiore al totale delle risorse stabili già approvate per l'anno precedente;

il progetto riferito al "servizio scuolabus per gli alunni delle scuole medie" è stato garantito anche per l'anno precedente e per l'anno in corso, producendo un utile accrescimento dei servizi in favore della cittadinanza;

nel corso della stagione scolastica 2012/2013 è stato attivato un nuovo servizio in favore dei bambini frequentanti la scuola materna convenzionata con il comune, ovvero è stato garantito il trasporto di tali scolari dalla scuola alla piscina di Cirie' e viceversa, con cadenza settimanale.

VISTA la deliberazione della giunta comunale n.ro 41 del 18/07/2003, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a costituire la delegazione trattante di parte pubblica di cui all'art. 4 comma 2° del CCNL 22/01/2004;

VISTI:

gli artt. 40, comma 3 e 40bis del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, aventi rispettivamente ad oggetto: "Contratti collettivi nazionali e integrativi" e "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

gli artt. 5, 15, 17 e 18 del C.C.N.L. 1/4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004;

l'art. 4 del C.C.N.L. 9/5/2006;

l'art. 8 del C.C.N.L. 11/04/2008;

l'art. 4 del C.C.N.L. 31/07/2009;

Quanto sopra premesso;

L'anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 10,00, in una sala del palazzo Comunale si è riunita la delegazione trattante così composta:

Per la parte pubblica:

- Segretario Comunale, dott. Giovanni D'Alessandro,
- Responsabile dell'area amministrativa/finanziaria, Costa Medic Luciana, dipendente,
- Responsabile dell'area tecnica, Spingore Cav. Lorenzo,

per la parte sindacale:

- R.S.U. Ferrero Lauro, dipendente,
- Assume le funzioni di segretario verbalizzante la signora Costa Medic Luciana.


La delegazione trattante:

procede alla verifica della costituzione del fondo per l'anno 2013, come da prospetto allegato (A); conferma, fra le risorse stabili, l'incremento previsto dall'art. 4, comma 1, del CCNL 9/5/2006 del comparto regioni ed autonomie locali nella misura dello 0,5% del monte salari 2003;

conferma fra le risorse stabili, l'incremento previsto dall'art. 8, comma 2, del CCNL 11/4/2008 del comparto regioni ed autonomie locali nella misura dello 0,6% del monte salari 2005 avendo asseverato il rispetto dei vincoli previsti dall'art. 1, comma 557 della legge 27/12/2006 n. 296 e che il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti risultanti dal conto consuntivo 2007 è inferiore al 39%;

conferma fra le risorse variabili dell'incremento di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 del comparto regioni ed autonomie locali nella misura già iscritta nel 2010 (1,2% del monte salari dell'anno 1997);

conferma fra le risorse variabili la somma di euro 819,00 per il finanziamento di attività aggiuntive correlate al trasporto scolastico;



successivamente definisce i criteri di distribuzione del fondo anno 2013, come da prospetto allegato (B).

La seduta si chiude alle ore 12,30.

Si dà atto che il presente contratto integrativo si intende sottoscritto dalle parti ed immediatamente efficace quando:

- sia firmato per la parte sindacale dalla R.S.U.;
- sia firmato dalla delegazione di parte pubblica e sia stato adottato atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale, previo parere del revisore dei conti.

In tale quadro quanto segue costituisce valore di pre-contratto tra le parti, unitamente a tutti gli allegati connessi, dal momento della sigla sulla parte concordata.

*La Delegazione Trattante:*

- *di parte pubblica:*

Il Segretario (Giovanni D'Alessandro)



Il responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva (Spingore Cav. Lorenzo)



Il responsabile dell'Area Amministrativa  
Economico Finanziaria Vigilanza  
(Costa Medici Luciana)

- *di parte sindacale:*

La R.S.U. (Ferrero Lauro)



## ALLEGATO A)

### Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2013

**Art. 1 Le risorse di cui all'art. 15 del C.C.N.L. sono quantificate per l'anno 2013 come segue:**

COSTITUZIONE FONDO	Anno
	2013
<b>Lettera a) primo comma art. 15</b>	
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)	€ -
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità)	€ -
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità della prestazione individuale)	€ 9.459,30
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi)	€ -
Quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31, c. 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti in	€ -
<b>Lettera b) primo comma art. 15</b>	
Risorse aggiuntive (0,5+2,5% del monte salari 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 06.07.1995	€ 2.729,98
<b>Risorse aggiuntive (ulteriore incremento del 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996</b>	€ -
<b>ART 32 c1. ccnl 16.10.03</b>	
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	€ 556,86
<b>ART 32 c2. ccnl 16.10.03</b>	
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. <b>Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;</b>	€ 449,08
<b>Lettera g) primo comma art. 15</b>	
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995	€ -
<b>Lettera h) primo comma art. 15</b>	
Risorse destinate alla corresponsione della indennità di £ 1.500.000 di cui all'art.37, e. 4 del CCNL del 6.7.1995 (indennità di direzione e di Staff al personale della ex VIII qualifica)	€ -
<b>Lettera j) primo comma art. 15</b>	
Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed	€ 502,81



4

<b>Lettera l) primo comma art. 15</b>	
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega delle funzioni	€ -
<b>Lettera m) primo comma art. 15</b>	
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 solo 3%	€ 48,58
<b>ART 4 ccnl 5.10.01 comma 1</b>	
Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 982,03
<b>art. 4 c. 1 biennio economico 2004-2005</b>	
Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.05, e a valere per l'anno 2006 incrementano le risorse decentrate di cui all'art 31 comma 2 del CCNL 22.1.04 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza	€ 553,42
<b>art. 8 c. 2 CCNL 28/2/08</b>	
Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.07, e a valere per l'anno 2008 incrementano le risorse decentrate di cui all'art 31 comma 2 del CCNL 22.1.04 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza	€ 777,23
<b>FONDO UNICO CONSOLIDATO</b>	€ 16.059,29
<b>Lettera d) primo comma art. 15</b>	
Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997	
<b>Lettera e) primo comma art. 15</b>	
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, . 57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità e 20% produttività individuale e collettiva)	
<b>Lettera k) primo comma art. 15</b>	
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17	
<b>Secondo comma art. 15</b>	
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.	€.950,00
<b>Quinto comma art. 15</b>	
In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.	€. 819,00
<b>art. 4 c. 2 biennio economico 2004-2005</b>	
In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1 gli enti locali incrementano dal 31.12.05, e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31 c.3 del CCNL 22.1.04, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: a) fino ad un massimo dello 0,3% qualora il rapporto tra la spesa del personale su entrate correnti sia compresa tra il 25% ed il 32%; b) da un minimo dello 0,3% ad un massimo dello 0,7% qualora il rapporto tra la spesa del personale su entrate correnti sia inferiore al 25%	


<b>art. 8 c. 3 CCNL 28/2/08</b>	
In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2 gli enti locali incrementano dal 31.12.07, e a valere per l'anno 2008 le risorse decentrate di cui all'art. 31 c.3 del CCNL 22.1.04, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: a) fino ad un massimo dello 0,3% qualora il rapporto tra la spesa del personale su entrate correnti sia compresa tra il 25% ed il 32%; b) fino ad un massimo dello 0,9% qualora il rapporto tra la spesa del personale su entrate correnti sia inferiore al 25%	
<b>TOTALE FONDO VARIABILE ANNUALE</b>	<b>€. 1.769,00</b>

<b>Risparmi della disciplina straordinario anno precedente</b>	
<b>Risparmi del fondo anno precedente</b>	

<b>TOTALE FONDO ANNUALE</b>	<b>€. 17.828,29</b>
-----------------------------	---------------------

<b>fondo straordinario art.14 comma 1</b>	
<b>stanziato</b>	<b>€ 1.608,36</b>
<b>erogato</b>	
<b>economia</b>	<b>€ 1.608,36</b>



## ALLEGATO B)

### - Distribuzione del fondo anno 2013

A) LED 98: nell'organico dell'ente non vi sono più dipendenti che beneficiano di tale istituto, pertanto le relative somme sono state riassorbite.

B) COMPENSI PER INCENTIVARE ATTIVITÀ E PRESTAZIONI CORRELATE ALLA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DESTINANO ALLA INCENTIVAZIONE (art. 15 CCNL 1/4/1999):

L'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del regolamento generale delle entrate comunali e del Regolamento interno di applicazione dell'incentivo previsto dall'art. 92 del decreto legislativo 163/2006, quantificherà alla fine dell'anno considerato l'ammontare dei compensi spettanti al personale avente diritto della cui distribuzione si darà atto nella prima seduta di contrattazione utile.

Si quantifica in euro 819,00 il compenso da corrisondersi agli operatori comunali addetti al trasporto alunni per l'attività aggiuntiva di trasporto degli scolari della scuola materna alla piscina di Cirie' con frequenza settimanale.

C) STORNO QUOTA FONDO:

Per l'anno 2013 l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà prevista dagli artt. 8 e seguenti dell'Ordinamento professionale di confermare un'area di posizione organizzativa, pertanto rispetto ai seguenti importi maturati storicamente

Straordinario	1.567.765
Indennità di firma	400.000
Indennità di rischio	480.000
Premio individuale art. 34 CCNL 94-97	1.260.000
Produttività 99	8.294.841
<b>TOTALE</b>	<b>12.002.606 (€ 6.198,83)</b>


si stabilisce di decurtare dal fondo per l'anno 2013 la somma di € 3.099,41, determinata proporzionalmente al numero delle posizioni organizzative (una).

D) PROGRESSIONI ORIZZONTALI

1. Il Comune di Grosso riconosce selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n.165/2001, come introdotto dall'articolo 62 del D. Lgs 150/2009, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. La progressione economica all'interno della categoria è attribuita in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

3. L'ammontare delle risorse da destinare ad eventuali passaggi economici, in base alle disponibilità del Fondo incentivante e nel rispetto delle limitazioni delle disposizioni vigenti, è determinato in sede di Contrattazione Decentrata Integrativa Aziendale.



4. Partecipa alle selezioni per le progressioni economiche il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nell'Ente e nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi, ovvero il personale in comando o distacco presso altri enti, amministrazioni e aziende; in quest'ultimo caso il dirigente dell'ente cui il dipendente si trova comandato o distaccato, compila la scheda di valutazione del dipendente utilizzando la metodologia prevista nel sistema permanente di valutazione in vigore presso l'ente di appartenenza del medesimo.

5. Requisito minimo per l'accesso alla progressione economica è una valutazione triennale, per ogni anno del triennio, positiva di almeno 60% e il non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori al richiamo scritto nel triennio precedente.

6. A tal fine il personale appartenente alla Categoria per la quale sono previste progressioni, è inserito in una graduatoria in base al punteggio riportato. Il punteggio è calcolato come somma del punteggio ottenuto per ogni singolo anno per il triennio a cui si riferisce la progressione economica. A parità di punteggio verrà tenuto nel seguente ordine dei seguenti criteri:

- Punteggio più alto ottenuto nel corso del triennio;
- Valutazione conseguita nell'ultimo anno preso in considerazione nella selezione;
- Sorteggio.

7. Nel caso in cui non vi sia personale in possesso dei requisiti di cui al comma 5, viene preso in considerazione la valutazione ottenuta nell'arco dei cinque anni precedenti e ha diritto a partecipare alle selezioni per la progressione economica chi nell'arco del quinquennio ha ottenuto almeno tre valutazioni superiori al 70%.

8. In caso di assunzione di dipendente mediante mobilità da altro ente l'importo della progressione orizzontale eventualmente in godimento, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL 22.1.2004 è a carico delle risorse decentrate stabili.

Si ritiene di accordare a decorrere dal 1° gennaio 2013, la seguente progressione orizzontale:

1 passaggio da B5 a B6.

A tal uopo è comunque necessario precisare che ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010, n. 122 nonché delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 12 del 15/04/2011, l'effetto di tale passaggio orizzontale ha effetti esclusivamente giuridici, invero avrà effetti economici solamente nel momento in cui verrà apportata opportuna modificazione alla norma che ha previsto il blocco degli adeguamenti retributivi nei confronti del personale. L'ammontare del corrispettivo derivante da tale passaggio orizzontale quantificato in euro 362,69 non potendo essere erogato in favore del dipendente avente diritto, costituisce economia di spesa.

#### E) INDENNITA' DI RISCHIO

L'indennità di rischio è corrisposta al personale che svolge mansioni riportate dalle condizioni di rischio indicate nel Piano di Valutazione dei Rischi ai sensi della Legge 81/08 recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.

Possono dare titolo alla corrispondente indennità le prestazioni che comportano una esposizione diretta e continua:



- Con sostanze chimiche e biologiche;
- Con catrame – bitume – oli e loro derivati;
- Lavori di Necrofori fossori e necrofori esumatori;

L'indennità di rischio è corrisposta nella misura di € 30,00 mensili per dodici mensilità, per il periodo di effettiva esposizione al rischio.

Le figure professionali alle quali deve essere corrisposta l'indennità di rischio vengono individuate come segue:

a) Esecutore Tecnico-Manutentivo , Cat. B anno 2013 € 360,00

## F) COMPENSI PER PARTICOLARI POSIZIONI DI RESPONSABILITÀ (art. 36 CCNL 22/1/2004).

Si definisce che per Specifiche Responsabilità si intendono le seguenti attività:

- ✓ Direzione, ovvero coordinamento di un Ufficio, e dei correlati procedimenti amministrativi di elevata complessità in piena autonomia gestionale e organizzativa;
- ✓ Coordinamento di funzioni e servizi in capo al settore in caso di assenza o impedimento del responsabile di posizione organizzativa.
- ✓ Direzione e coordinamento di unità operative semplici o complesse, di squadre di operai o di gruppi di lavoro, appositamente individuati, di pari o inferiore categoria.
- ✓ Svolgimento di funzioni per cui è prevista l'iscrizione ad un albo professionale.
- ✓ Gestione di procedimenti, a rilevanza esterna, di elevata complessità.

Il compenso per l'esercizio delle responsabilità fino a 2.500 € è determinato in relazione alle seguenti variabili:

- grado di complessità
- complessità direzionali organizzative
- responsabilità

L'attribuzione dei compiti di cui al presente articolo, è di competenza della posizione organizzativa, sentito il Segretario Comunale, mediante Decreto di nomina.

Si individua la specifica responsabilità all'area tecnico urbanistica quantificata in € 2.500 annui.

L'indennità di Particolari Responsabilità è finalizzata a compensare le specifiche responsabilità, attribuite con atto formale degli Enti, e derivanti dalle qualifiche di:

- ufficiale di stato civile, anagrafe e ufficiale elettorale;
- responsabile dei tributi per quanto riguarda le responsabilità stabilite dalle leggi;

Compensare altresì i compiti di responsabilità affidati:

- addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico
- agli archivisti informatici
- ai formatori professionali;

Compensare le funzioni di:

- ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori
- addetti ai servizi di protezione civile

Si riconosce l'indennità per la responsabilità di ufficiale di stato civile al dipendente dei servizi demografici, quantificando la relativa indennità in € 300 annui.



**G) COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITÀ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER L'ANNO 2013 (art. 17 c. 2 lett. a) € 6.035,94.**

Particolari progetti: come per l'anno 2013 viene approvato il progetto per la gestione diretta del trasporto scuolabus, quantificato in € 2.000.

Gli incentivi verranno distribuiti solo a seguito della verifica della realizzazione del progetto a consuntivo da parte dei dipendenti interessati.

La somma relativa alla produttività, quantificata in €. 2.746,30 verrà distribuita ai dipendenti interessati al termine del processo di valutazione secondo i sistemi permanenti adottati dall'Ente ex art. 6 del CCNL del 31/3/99, e nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità introdotti dal D.Lgs. 150/09.

**H) LAVORO STRAORDINARIO (fondo ex art. 14 CCNL)**

Il fondo straordinari per l'anno 2013 rimane nella sostanza invariato a favore dei dipendenti in servizio. A ciascun settore viene attribuita una quota della somma massima utilizzabile per il lavoro straordinario secondo il criterio di proporzionalità.



**COMUNE DI GROSSO****VERBALE N. 9 del 18.12.2013**

**OGGETTO: Parere su ipotesi di accordo integrativo decentrato relativo alla costituzione ed utilizzo del fondo per le politiche delle risorse umane e per la produttività – anno 2013.**

Il sottoscritto Dott. Angelo Russo, revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 D. Lgs. 267/2000,

**VISTI**

- l'ipotesi di accordo integrativo decentrato, definito dalla delegazione trattante istituita ai sensi del C.C.N.L. in data 24 settembre 2013, nel quale viene definito il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2013 e l'utilizzo dello stesso;
- il C.C.N.L. del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali siglato in data 22/01/2004;
- i vincoli previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di patto di stabilità interno;
- l'attestazione del responsabile del servizio finanziario circa la copertura e il rispetto dei limiti di legge, della spesa risultante dall'ipotesi di accordo decentrato;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

**ESPRIME**

nulla osta, per quanto di propria competenza, all'adozione della deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo integrativo decentrato in questione relativo all'anno 2013.

Grosso , 18/12/2013

Il revisore dei conti  
Dott. Angelo Russo



# COMUNE di GROSSO

C.A.P. 10070    PROVINCIA di TORINO    C.F. 01545330019

Piazza IV Novembre 13    (Tel. 011-926.76.89 - Fax 011.926.96.26)

## AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICA – FINANZIARIA – VIGILANZA

La sottoscritta Costa Medic Luciana, responsabile dell'area amministrativa, economica, finanziaria, vigilanza

Vista l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale di questo comune per l'anno 2013, la cui intesa è stata raggiunta dalla delegazione trattante nella seduta del 24/09/2013;

Rilevato che:

questo comune è soggetto al patto di stabilità interno e che finora ha rispettato i vincoli previsti dall'art. 1, comma 557 della legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni;

nel bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 3/10/2013, sono state previste opportune risorse per l'erogazione del compensi previsti nel fondo di cui trattasi per l'anno 2013;

ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, indennità di rischio ecc..) il cui importo complessivo è comunque di gran lunga inferiore al totale delle risorse stabili già approvate per l'anno precedente;

### ATTESTA

**Che per l'anno 2013 sono state stanziati sul bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario opportune risorse e precisamente:**

**sui capitoli del PEG n.ri 1021 1081 1261, le risorse necessarie per l'erogazione delle competenze relative alle progressioni orizzontali ed all'indennità di comparto del personale dell'area amministrativa, vigilanza e tecnica,**

**sui capitoli del PEG n.ri 1023 1089 1263, le risorse necessarie per l'erogazione delle competenze relative alle indennità di responsabilità, rischio, progetti particolari e produttività complessiva.**

**Che le risorse iscritte nel citato contratto al fine della costituzione complessiva del fondo, sono state quantificate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 48 del CCNL 31/07/2009;**

**Che nella quantificazione del suddetto fondo sono stati osservati i limiti di cui all'art. 1 comma 557 della legge 286/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Grosso, li 2/12/2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Costa Medic Luciana.

